

REGOLAMENTO (CE) N. 787/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 476/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005⁽²⁾.

(2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario sono state comunicate alla Commissione da alcuni Stati membri. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005⁽³⁾, uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.

(4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile,

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 235/2007 (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.

per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni suscettibili di giustificare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(5) La Commissione ha offerto la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato di sicurezza aerea istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁽⁴⁾.

(6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

Pakistan International Airlines

(7) Il 14 maggio 2007 Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di riassetto e successivamente ha comprovato l'attuazione di numerose azioni correttive. La Commissione prende atto che il vettore ha compiuto progressi significativi dopo la sua inclusione nell'elenco comunitario e che, sostenuto dalle competenti autorità responsabili della sorveglianza, ha confermato di aver ovviato alle lacune sotto il profilo della sicurezza di parte della sua flotta. Le competenti autorità del Pakistan hanno approvato tali misure.

(8) Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si valuta che al vettore Pakistan International Airlines dovrebbe essere consentito di operare verso la Comunità anche con i seguenti undici aeromobili: tre Boeing 747-300 con marca di immatricolazione AP-BFU, AP-BGG e AP-BFX; due Boeing 747-200 con marca di immatricolazione AP-BAK e AP-BAT; sei Airbus A-310 con marca di immatricolazione AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC e AP-BEG. Gli aeromobili menzionati dovrebbero pertanto essere depennati dall'allegato B.

⁽⁴⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.